Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1921 | **Roma - Sabato 29 ottobre** | **Numero 255**

Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi

Abbonamenti

In Roma, presso l'Amministrazione: anno L. 40; semestre L. 24; trimestre L. 16
» a domicilio ed in tutto il Regno: » 45; » » 26; » » 18
All'Estero (Paesi dell'Unione postale): » 90; » » 50; » » 30
Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali e decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Annunzi giudiziari . . . . L. 0,40 } per ogni linea di colonna o
Altri avvisi . . . . » 0,50 } spazio di linea.
Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla ***Amministrazione della Gazzetta presso il Ministero dell'Interno***
Per le modalità delle inserzioni vedansi le avvertenze in testa al Foglio degli annunzi.

Un numero separato di 16 pagine o meno, in Roma: cent. 20 — nel Regno cent. 25 — arretrato in Roma, cent. 35 — nel Regno cent. 45 — all'Estero cent. 60
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionatamente.

All'importo di ciascun vaglia postale ordinario e telegrafico, si aggiunga sempre la tassa di bollo di centesimi cinque o dieci prescritta dall'art. 48, lettera e) della tariffa (allegato A) *del testo unico approvato con decreto-legge Luogotenenziale, n. 135, del 1918, e dal successivo decreto-legge Luogotenenziale n. 1184.*

PARTE I

Atti inseriti nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia

SOMMARIO - REGIO DECRETO *20 ottobre 1921, n.* 1423, *che estende nei territori annessi l'applicazione di determinate tasse di bollo.*
REGIO DECRETO *28 ottobre 1921, n.* 1462, *che dichiara festivo il giorno 4 novembre 1921 dedicato alla celebrazione delle onoranze al soldato ignoto.*

Regio decreto 20 ottobre 1921, n. 1423, *che estende nei territori annessi l'applicazione di determinate tasse di bollo.*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA,

Viste le leggi 26 settembre 1920, n. 1322 e 19 dicembre 1920, n. 1778;

Visto il R. decreto 21 agosto 1921, n. 1260;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno, di concerto col ministro delle finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Nei territori annessi al Regno in virtù delle leggi 26 settembre 1920, n. 1322, e 19 dicembre 1920, n. 1778, la tassa di bollo sulle profumerie di cui all'allegato *F* dell'Ordinanza del Comando supremo del R. esercito 17 giugno 1919, modificata coi decreti Commissariali 10 giugno 1920 (*Gazzetta ufficiale* 6 luglio 1920, n. 158), è stabilita in base alla seguente tariffa:

Quando il prezzo (tassa non computata) supera:

Centesimi 60 ma non L. 1, L. 0,10.

L. 1 ma non L. 1,50, L. 0,15.

L. 1,50 ma non L. 3 per ogni lira o frazione di lira, L. 0,10.

L. 3 ma non L. 10, per ogni lira o frazione di lira, L. 0,20.

L. 10, per ogni lira o frazione di lira, L. 0,30.

Resta ferma la tassa fissa di centesimi cinque per saponi fini e profumati di prezzo superiore a centesimi 60 ma non a L. 1.

Il limite di esenzione dalla tassa di bollo è stabilito per i saponi e per le altre profumerie in centesimi sessanta.

Art. 2.

La tassa di bollo per i vini e liquori di cui ai decreti Commissariali 5 e 27 novembre 1919 (*Gazzetta ufficiale* 27 febbraio 1920, n. 21) e 31 maggio 1920 (*Gazzetta ufficiale* 22 giugno 1920, n. 148) e quella sulle acque minerali di cui ai decreti Commissariali 26 dicembre 1919 (*Gazzetta ufficiale* 6 febbraio 1920, n. 30) in bottiglie ed altri simili recipienti di capacità non superiore a cinque litri, è stabilita come alla seguente tariffa:

Per un prezzo fino a lire cinque:

per ogni lira o frazione di lira, L. 0,10;

per un prezzo oltre L. 5 fino a L. 10 (tassa globale), L. 1;

per un prezzo oltre L. 10 fino a L. 20 (tassa globale), L. 2;

per un prezzo oltre L. 20 fino a L. 25 (tassa globale), L. 2 50;

per un prezzo oltre L. 25 fino a L. 30 (tassa globale), L. 3;

per un prezzo oltre L. 30 fino a L. 35 (tassa globale), L. 3 50;

per un prezzo oltre L. 35 fino a L. 40 (tassa globale), L. 4;

per un prezzo oltre L. 40 fino a L. 50 (tassa globale), L. 5;

per un prezzo oltre L. 50 per ogni cinque lire o frazione di cinque lire dell'intero prezzo, L. 0,50.

Art. 3.

Le disposizioni dei precedenti articoli entreranno in vigore nello stesso giorno in cui entreranno in vigore nelle altre provincie del Regno, gli articoli 2 e 3 del R. decreto 21 agosto 1921, n. 1260.

Sono abrogate le disposizioni degli articoli 13, 14, 15 e 16 del R. decreto 16 giugno 1921, n. 795.

Art. 4.

La tassa di bollo di cui ai decreti Commissariali 20 aprile 1920 (*Gazzetta ufficiale* 22 maggio 1920, n. 120), è da applicarsi anche alle gemme ed altre cose preziose importate dall'estero quando siano dirette a privati.

Art. 5.

Il termine stabilito con l'art 5, ultimo capoverso, e con l'art. 12 del R. decreto 16 giugno 1921, n. 795, è elevato a tre anni.

L'obbligo della conservazione di documenti ivi contemplato è esteso agli esercenti di che agli articoli 7, 8 e 9 del decreto stesso.

Art. 6.

L'importo degli acquisti delle marche da bollo di che all'art. 32 del R. decreto 16 giugno 1921, n. 795 è fissato, agli effetti della corresponsione dell'aggio del 3 per cento, ad un minimo di lire cinquemila.

Art. 7.

Nei territorii di cui all'art. 1 la tassa di bollo sui vaglia cambiarii e sulle fedi di credito degli Istituti di emissione è stabilita nella misura portata dall'art. 5 del R. decreto 28 settembre 1919, n. 1922, oltre l'addizionale, pagabile nei modi previsti dall'articolo stesso.

Art. 8.

Indipendentemente dalle vigenti tasse erariali sui prezzi dei trasporti e dalle ordinarie tasse e addizionali di bollo, i biglietti a pagamento per la occupazione di posti nelle vetture a letto sulle ferrovie sono assoggettati, sotto la responsabilità degli esercenti e a carico dei viaggiatori, ad una tassa straordinaria di bollo nelle misure seguenti stabilite col decreto Luogotenenziale 12 giugno 1919, n. 961:

a) nei treni accelerati, diretti e direttissimi; per ogni posto L. 3; oltre l'addizionale;

b) nei treni celeri (di lusso): per ogni posto L. 5; oltre l'addizionale.

La tassa suddetta è riscossa preventivamente, mediante applicazione di marche sulla parte dello scontrino da consegnarsi al viaggiatore.

Art. 9.

Le contravvenzioni al disposto dell'art. 7 sono punite ai sensi dell'art. [illegible] del Regio decreto-legge 1° settembre 1920, n. 1296.

Quelle al disposto dell'art. 8 sono punite con la pena pecuniaria di L. 120, a carico esclusivo dell'esercente, per ogni biglietto non bollato o con bollo insufficiente.

Art. 10.

Nei territorii dei comuni di Zara e di Lagosta annessi al Regno le disposizioni degli articoli 1 a 6 entreranno in vigore nel giorno che sarà stabilito con decreto del ministro delle finanze.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 20 ottobre 1921.

VITTORIO EMANUELE.

BONOMI — SOLERI.

Visto, *Il guardasigilli:* RODINÒ

Regio decreto 28 ottobre 1921, n. 1462, *che dichiara festivo il giorno 4 novembre 1921 dedicato alla celebrazione delle onoranze al soldato ignoto.*

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Veduta la legge 23 giugno 1874, n. 1968;

Veduta la legge 19 giugno 1913, n. 630;

Visto il R. decreto 4 agosto 1913, n. 1027;

Visto il R. decreto 19 ottobre 1919, n. 1888;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il giorno 4 novembre 1921, dedicato alla celebrazione delle onoranze al soldato ignoto, è dichiarato festivo.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 28 ottobre 1921.

VITTORIO EMANUELE.

BONOMI.

Visto, *Il guardasigilli:* RODINÒ